

FEDERAZIONE ITALIANA OSTEOPOROSI E MALATTIE DELLO SCHELETRO (FEDIOS) - ONLUS

STATUTO

ART. 1 Denominazione, Sede, Durata, Oggetto

E' costituita Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro **(FEDIOS)** con sede in:

Ancona al Viale della Vittoria 43 c/o ditta Top Congress

L'associazione non ha scopi o fini di lucro, è democratica, aconfessionale, apartitica e possono partecipare tutte le persone che vogliono condividere e perseguire gli scopi della stessa.

L'associazione può essere contraddistinta da un proprio logo, e successivamente, nel presente atto sarà denominata Federazione italiana Osteoporosi e malattie dello scheletro o FEDIOS.

La FEDIOS è un'associazione ONLUS ovvero rientra tra le "organizzazioni non lucrative di attività sociale", di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, pertanto bisogna sempre indicare tale appartenenza, aggiungendo l'acronimo ONLUS.

Il consiglio direttivo potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l'indirizzo della sede e potrà istituire uffici secondari e/o strutture tecniche e amministrative nell'ambito provinciale.

L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 Scopi e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, svolge attività volontarie e sia le prestazioni fornite dagli aderenti sia le cariche associative sono gratuite. Il suo compito istituzionale primario prevede lo svolgimento di attività di:

- a. attivare campagne d'informazione e di sensibilizzazione sociale e politica nell'ambito della prevenzione dell'osteoporosi;
- b. promuovere attività di sostegno alle richieste dei pazienti con osteoporosi;
- c. promuovere studi e ricerche nel settore dell'osteoporosi e di altre malattie di rilevanza sociale;
- d. organizzare del tutto gratuitamente corsi didattici e seminari periodici per l'aggiornamento del personale medico e paramedico coinvolto nella gestione della malattia; che opera in reparti ospedalieri, universitari e della medicina generale;
- e. elaborare risultati di attività di ricerca e di organizzare iniziative finalizzate all'aggiornamento, attraverso l'utilizzo di strumenti quali i dibattiti pubblici, le conferenze e le pubblicazioni;
- f. lo sviluppo di rapporti con le società scientifiche nazionali o internazionali e con ogni altra associazione avente finalità istituzionali;
- g. aiutare finanziariamente, mediante contributi e rimborsi spese, studiosi che vogliono partecipare a convegni, congressi o corsi di

qualificazione in sedi qualificate anche all'estero, o per effettuare comunque periodi di studio;

- h. le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla Lega prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
- i. l'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
- j. ai soci possono solo essere rimborsate, dalla Lega, solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione come da art 2 punto 2 legge 266/91;
- k. la Federazione non ha scopo di lucro

TITOLO 1

ART. 3 Risorse economiche

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- a. quote associative, stabilite e determinate annualmente dall'Assemblea delle Sezioni Periferiche. Il 90% della quota associativa ordinaria è destinata alla Sezione Periferica ed il 10% alla Federazione Nazionale. La quota associativa viene fissata da ogni singola Sezione Periferica;
- b. contributi degli aderenti;
- c. contributi da privati;
- d. contributi da associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicato al conseguimento delle finalità associative;
- e. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

E' previsto un bilancio o conto preventivo, da predisporre di norma entro il mese di dicembre, ed un bilancio o conto consuntivo, da predisporre di norma entro e non oltre il mese di giugno: entrambi sono predisposti ad anno solare.

ART. 4 Soci della Federazione

Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera della Federazione a livello delle Sezioni Periferiche. La tessera deve essere rinnovata ogni anno. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private e le associazioni non riconosciute.

I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari delle Sezioni Periferiche e ne fanno proprie le finalità.

ART. 5 Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci

I criteri di ammissione e di esclusione dei Soci sono stabiliti dalle singole Sezioni Periferiche, secondo le seguenti raccomandazioni (o direttive):

1. L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo delle Sezioni Periferiche, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
2. Il Consiglio Direttivo delle Sezioni Periferiche cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea Nazionale.
3. I Soci delle Sezioni Periferiche sono di diritto Soci della Federazione Nazionale (FEDIOS).
4. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea Generale della Sezione Periferica.
5. La qualità di Socio si perde:

- a. per dimissione volontaria a mezzo lettera raccomandata al Presidente della Sezione Periferica;
 - b. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
 - c. trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - d. per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Periferica, pronunciata contro il Socio che commette azioni contrastanti con gli scopi della Federazione e/o ritenute disonorevoli dentro e fuori della federazione; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. (La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci della Sezione Periferica. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica. Il Socio espulso non può più essere riproposto;
 - e. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
6. I Soci hanno il dovere di:
- a. difendere sempre il buon nome della Lega di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali la Federazione stessa aderisce;
 - b. ad osservare lo statuto della Sezione Periferica, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - c. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Federazione;
 - d. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
7. I Soci hanno diritto:
- a. a partecipare a tutte le attività promosse delle Sezioni Periferiche della Federazione;
 - b. a partecipare all'Assemblea della Sezione Periferica con diritto di voto;
 - c. ad accedere alle cariche associative.

ART. 6 Organi Sociali della Federazione

Gli organi sociali della Federazione sono:

- a. l'Assemblea Generale Nazionale (ordinaria e straordinaria);
- b. il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. il Comitato Scientifico.

ART. 7 Assemblea Generale Nazionale

L'Assemblea Generale Nazionale è il massimo organo deliberativo della Federazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Federazione solo tre rappresentanti per ogni Sezione Periferica. I rappresentanti delle Sezioni Periferiche saranno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Rappresentante Scientifico. Ogni Sezione Periferica può designare dei rappresentanti diversi dal Presidente e dal Vice-Presidente mediante comunicazione scritta. Vale l'eleggibilità libera degli organi

amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da uno dei due Vice-Presidenti, dando la priorità al Vice-Presidente più anziano. In assenza di Presidente e Vice-Presidenti l'Assemblea sarà presieduta da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli aventi diritto e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà degli aventi diritto più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione dovrà avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato della Lega e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 del totale dei rappresentanti.

ART. 8 Assemblea Ordinaria Nazionale

L'Assemblea Ordinaria deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea Ordinaria viene convocata di concerto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente del Comitato Scientifico o almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei rappresentanti ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante lettera o con comunicazione a mezzo fax nella quale sono specificate le questioni all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività della Lega ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente l'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso;
- b. nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
- c. nomina il Presidente e due Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. delibera l'eventuale regolamento interno;
- f. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà degli aventi diritto più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi per oggetto lo scioglimento della Federazione per la quale si richiede il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto, sono validamente deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto. Non sono ammessi voti plurimi.

ART. 9 Assemblea Straordinaria Nazionale

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata della Federazione.

ART. 10 Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano i membri dell'Assemblea Ordinaria Nazionale, senza possibilità di deleghe, sono composti di un minimo di 5 (cinque) Consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza.

Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno: un o più Segretari, due Tesorieri ed altri eventuali incarichi.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a. redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale;
- b. provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea Generale;
- c. fissare la data dell'Assemblea Ordinaria (almeno una volta l'anno);

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei due Vice-Presidente, dando la priorità al Vice-Presidente più anziano. In assenza di Presidente e Vice-Presidenti il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con data fissata ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece da uno dei due Vice-Presidenti, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta, a mezzo raccomandata A/R.. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri (sottraendo dal totale il numero di coloro che hanno giustificato la loro assenza) ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti

ART. 11 Il Presidente

Il Presidente dirige la Federazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente, nominato dall'Assemblea Generale, ha il compito di presiederla

Il Presidente convoca di concerto con il Presidente del Comitato Scientifico l'Assemblea Generale.

I Vice-Presidenti, anch'essi nominati dall'Assemblea Generale, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali sono espressamente delegati dallo stesso.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 12 I Segretari

Il o/i Segretari, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, redigono i verbali delle riunioni, attendono alla corrispondenza. Provvedono alla conservazione delle proprietà della Lega ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Segretario opera in concerto con il o i Segretari del Comitato Scientifico

ART. 13 I Tesorieri

I due Tesorieri controllano e sottoscrivono le entrate e le uscite economiche della Lega e curano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, preparano il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 14 II Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale nomina tre Revisori dei Conti (anche esterni alla Lega) che durano in carica per due anni ed esercitano la funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria della Federazione.

ART. 15 II Comitato scientifico

I membri del Comitato Scientifico saranno designati dal Direttivo SIOMMMS (Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), che ha potere di revoca per un numero non inferiore a 6 (sei). Sono inoltre membri ex-officio del comitato scientifico i coordinatori scientifici delle Sezioni periferiche.

Il Comitato Scientifico revisionerà ed approverà la correttezza scientifica di ogni materiale recante il logo della Lega o di ogni iniziativa eseguita sotto l'egida della Lega.

Il Comitato Scientifico identifica un Presidente, un Vice-Presidente, uno o più responsabili della Segreteria, responsabili dei rapporti con altre istituzioni o associazioni, gli editors del bollettino d'informazione o di altre pubblicazioni periodiche dell'LIMOS, coordinatori delle sezioni periferiche, responsabili per i collegamenti con altre associazioni pazienti, ed i rappresentanti ufficiali presso l' IOF (International Osteoporosis Foundation).

Presso la segreteria, che si identifica con la sede di uno dei Segretari, sono conservati tutti gli atti giuridici, il bilancio economico e l'elenco delle Sezioni Periferiche con i loro Presidenti e Vice-Presidente e l'elenco dei Rappresentati Scientifici Regionali. Tutti i documenti della segreteria sono sempre consultabili dal Direttivo e dai membri del Comitato Scientifico.

Il primo Comitato Scientifico assumerà la denominazione di "Comitato Scientifico Fondatore", riportato in Appendice.

ART. 16 Sezioni Periferiche

La Federazione si avvarrà di Sezioni Periferiche al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

La Federazione riconosce nelle Sezioni Periferiche gli elementi costitutivi ed operativi più importanti. Ogni iniziativa della Federazione a livello periferico dovrà obbligatoriamente essere coordinata dalla Sezione Periferica ove esistente. Le Sezioni Periferiche potranno avere dimensione regionale, provinciale ma anche territoriale. Nelle regioni con più di una Sezione saranno nominati un Coordinatore Regionale ed un Rappresentante Scientifico Regionale.

Ogni Sezione Periferica avrà un proprio statuto e sarà denominata "*Federazione Italiana Osteoporosi e malattie dello scheletro (FEDIOS) - Regione Xxyy o Provincia Xxyy o Sezione Xxyy*". Le Associazioni Periferiche già esistenti dovranno aggiungere nello statuto la denominazione: *Sezione Regione Xxyy o Provincia Xxyy "Federazione Italiana Osteoporosi e malattie dello scheletro (FEDIOS)*

Lo statuto delle Sezioni Periferiche dovrà essere "ratificato" dal Consiglio Direttivo della Federazione. Con la ratifica dello Statuto e la presa visione delle cariche (Presidente, Vice-Presidente e Rappresentante Scientifico) da parte del Consiglio Direttivo, la Sezione Periferica viene a far parte della Lega. Ogni iniziativa delle Sezioni Periferiche dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo della Federazione.

La Federazione favorirà la creazione di Sezioni Periferiche, fornendo a chi ne farà richiesta lo statuto.

ART. 17 Durata della Federazione

La durata della Federazione è illimitata. La Federazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea Nazionale.

ART. 18 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.

ART. 19 Attività editoriali

La Federazione potrà promuovere e svolgere attività editoriale inerente allo scopo sociale la distribuzione sarà gratuita con possibilità di contribuzioni volontarie.

ART. 20 Federazione ONLUS

La Federazione è un'Organizzazione ONLUS, e come tale ha dei limiti e vincoli imposti chiaramente dallo stesso Decreto Legislativo, e che qui, oltre ad essere integralmente trascritti, sono testualmente riportati.

L'Associazione prevede espressamente:

- a. lo svolgimento di attività in una o più di esse dei settori indicati all'Art. 2 (ma anche tutte);
- b. l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'Art. 2, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- d. il divieto di distribuire, anche in maniera indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- e. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- f. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c.190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h. la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' associazione;
- i. l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

ART. 21 Normativa ONLUS

L'Associazione osserverà tutti i vincoli e limiti imposti dalla normativa sulle ONLUS.

ART. 22 Norma finale

In caso d'estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa saranno attribuiti ad un'associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 23 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

PROVVEDIMENTI TRANSITORI

I

Il presente Statuto sarà approvato dall'Assemblea Generale dell'Associazione.

II

Appena approvato il presente Statuto, il Presidente dell'Associazione costituirà, immediatamente, una Assembleia Costituente composta da:

- 1- Presidente dell'Associazione
- 2- componenti del Comitato Scientifico Fondatore
- 3- Presidenti, Vice-presidenti e Responsabile Scientifico delle Sezioni Periferiche regolarmente costituite al momento dell'Assemblea stessa.

III

L'Assemblea Costituente sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione e dal rappresentante più anziano del Comitato Scientifico Fondatore.

IV

L'Assemblea Costituente provvederà a quanto segue:

- 1- elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- 2- elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Associazione;
- 3- eleggere le varie componenti dell'Associazione, come da Statuto
- 4- costituire il comitato scientifico con presidente, vice-presidente, segreteria organizzativa, speaker, editors bollettino d'informazione, coordinatori centri locali, coordinatore con altre associazioni pazienti, rappresentanti IOF, coordinatori sezioni locali,